



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Disciplina attuativa del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 24 novembre 2020 n. 533 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno dell’editoria specializzata di arte e turismo e dei fornitori di servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO l’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 24 novembre 2020 n. 533 recante “*Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno dell’editoria specializzata di arte e turismo e dei fornitori di servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura*” registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2020 al n. 2337;

CONSIDERATO che l’articolo 2 del suddetto decreto intitolato affida alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore il compito di individuare i beneficiari della misura di sostegno all’editoria specializzata in arte e turismo, e di effettuare le verifiche e i controlli riguardo al possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 del decreto medesimo;

DECRETA



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 24 novembre 2020 (di seguito "decreto ministeriale"), nonché per le verifiche antecedenti e successive all'erogazione del contributo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto ministeriale.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda per conseguire i benefici di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale le imprese editoriali con codice ATECO principale 58.11 aventi sede legale in Italia, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, in regola con gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale e assicurativa, non soggette a procedure fallimentari, che abbiano pubblicato ovvero distribuito in esclusiva almeno 10 novità editoriali nel 2019, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i) con riguardo al settore turismo: avere una quota pari ad almeno il 30 per cento del catalogo di produzione o distribuzione esclusiva composta da pubblicazioni di turismo;
 - ii) con riguardo al settore arte: avere una quota pari ad almeno il 30 per cento del catalogo di produzione o distribuzione esclusiva composta da pubblicazioni di arte e riproduzioni facsimilari e aver pubblicato almeno 2 cataloghi di mostre d'arte e collezioni nel 2019.
2. Possono presentare domanda per conseguire i benefici di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto ministeriale le imprese editoriali con codice ATECO principale 58.11, 58.14 ovvero 58.19 aventi sede legale in Italia, in regola con gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale e assicurativa, non soggette a procedure fallimentari, che abbiano una testata giornalistica registrata al 1° marzo 2019, in cui il 70 per cento dei contenuti pubblicati, su edizione cartacea o digitale, su base annua, inclusi i contenuti redazionali e la raccolta pubblicitaria, sia relativo al mondo dell'arte e delle mostre.

Articolo 3

(Termini e modalità per la presentazione delle domande)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 presentano la domanda, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo mbac-dg-bic.arteturismo@mailcert.beniculturali.it, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

2. Mediante autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su apposito facsimile, il soggetto richiedente il contributo dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 o 2, del presente decreto, e i dati necessari al calcolo del contributo spettante, allegando copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato e un file excel riepilogativo dei dati di cui sopra.
3. Le informazioni utili alla predisposizione e all'invio delle domande di contributo saranno accessibili in un'area dedicata della sezione "Contributi" del sito internet istituzionale della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: <https://www.librari.beniculturali.it>.

Articolo 4

(Attività istruttoria)

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore verificherà, anche a campione, la regolarità delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, ovvero già acquisita da altri enti pubblici per le verifiche condotte in procedimenti analoghi.
2. Il calcolo dell'effettivo contributo erogabile a ciascun soggetto sarà effettuato ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto ministeriale, a conclusione dell'istruttoria. Dell'esito di tale calcolo verrà data comunicazione ai richiedenti mediante pubblicazione, sul sito internet sopra indicato, di un apposito elenco firmato digitalmente dal Direttore generale, che ha valore di notifica a tutti gli interessati.
3. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto contenga elementi non veritieri, e tale eventualità emerga successivamente all'assegnazione del contributo, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio I della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

Articolo 5

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi sarà disposta entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande, ovvero dalla data di effettiva disponibilità dei relativi fondi qualora successiva, ai soggetti beneficiari inseriti nell'elenco di cui all'articolo precedente.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

2. I dati raccolti con la domanda per il riconoscimento del beneficio sono trattati e utilizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura.
3. I dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura, in archivi informatici e cartacei per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti la procedura per il riconoscimento del beneficio.
5. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Articolo 7

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Passarelli)

Roma, 15 dicembre 2020

Rep. n. 72